

**N. 2287-quater**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997,  
degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del**

### **DISEGNO DI LEGGE N. 2287**

«Proroga di termini»

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**di concerto col Ministro del tesoro**

(CIAMPI)

**Comunicato alla Presidenza il 26 marzo 1997**

**Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi,  
nonchè interventi in campo ambientale**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Bacini imbriferi montani e pozzi)*

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

5. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, già prorogato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è ulteriormente differito al 30 novembre 1997. Le regioni adottano entro il 31 luglio 1997 provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori.

La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

6. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve effettuarsi presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.

#### Art. 2.

##### *(Conservazione di somme in bilancio)*

1. Per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da effettuare nei Parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio, mediante utilizzazione di personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli anni 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 1997. Sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, limitatamente alle somme iscritte al capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Per la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo delle attività poste in essere per la salvaguardia della laguna di Venezia, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli anni 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per l'anno 1997.

#### Art. 3.

##### *(Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)*

1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 31 dicembre 1997, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1998».